



Estratto da DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 11 DEL 22 Dicembre 2008, ad oggetto

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, RIO SALICETO, ROLO E SAN MARTINO IN RIO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE, SANITARIA E SOCIO-SANITARIA.

[...]Dato inoltre atto che fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni oggetto della presente convenzione applicando i regolamenti in vigore nel Consorzio per i servizi sociali relativi alle specifiche funzioni sociali trasferite.[...]

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI O L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE- APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO E DI DETERMINAZIONE DEI MEDESIMI

approvato dall'Assemblea del Consorzio per i servizi sociali con delibera n.3 del 27.03.2004

ART.1 – FINALITA'

Il Consorzio, al fine di garantire il diritto alle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale e nell'intento di prevenire e rimuovere le cause di ordine culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione sociale, promuove interventi di ordine economico che si frappongono al pieno godimento di tali diritti mediante l'attribuzione di contributi e vantaggi economici a totale o parziale copertura degli oneri derivanti dalla fruibilità di servizi (pubblici e privati) e delle prestazioni sociali che garantiscano l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specifiche esigenze. Questo tipo di intervento intende stimolare l'autosufficienza e l'inclusione sociale ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

ART.2- AMBITO DI INTERVENTO

L'assistenza economica è disposta a favore del singolo o di nuclei familiari e può avere:

- a) il carattere della continuità (quale integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento di bisogni primari e fondamentali)
- b) il carattere della straordinarietà (è un intervento 'una tantum' a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare occasionali situazioni di

emergenza, ovvero una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico)

c) o carattere di specificità (per esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia)

d) Gli interventi economici possono inoltre essere erogati per la riduzione delle utenze domestiche o l'esonero del pagamento del canone di locazione e/o spese condominiali per gli abitanti di alloggi comunali;

L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali. Non è cumulabile il contributo straordinario con i contributi di cui alle lettere a) e c).

ART.3- DESTINATARI

Possono fare richiesta di contributo economico tutti i cittadini residenti sul territorio comunale che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio di emarginazione sociale.

I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea devono essere muniti di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.286/98 così come modificato dalla Legge 30.07.2002 n.189 art.27.

ART.4 – PRECONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ACCESSO

Ai fini dell'attribuzione dei contributi, le condizioni economiche delle famiglie vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni e al DPCM 221/99 così come modificato dal DPCM 242/01.

Per presentare domanda per l'accesso ai contributi economici aventi carattere di continuità o di straordinarietà previsti dal presente regolamento, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente non potrà essere superiore ad Euro 7.500,00.

Per presentare domanda ai contributi aventi carattere di specificità, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare non potrà essere superiore a € 15.000,00. Per i contributi di cui alla lettera b) e c) dell'art.2, si potrà intervenire in deroga ed in mora a quanto sopra indicato, nelle situazioni di particolare disagio socio-economico segnalate dal Servizio Sociale ed accertate ed autorizzate dal Direttore del Consorzio.

Le condizioni economiche per l'accesso al contributo vengono valutati con riferimento al nucleo familiare come determinato dal D.Lgs.109/98 e modificato dal D.Lgs.130/00, dal DPCM n.221/99 così modificato dal DPCM n.242/01.

L'ISE e ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica)= reddito complessivo lordo complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente)= ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle condizioni particolari che rendono il calcolo più vantaggioso.

Il valore ISEE si intende calcolato con riferimento ai redditi complessivi lordi ai fini IRPEF risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o enti previdenziali e al patrimonio mobiliare ed immobiliare del 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta.

L'esistenza di tali precondizioni economiche non danno diritto automatico al contributo economico.

ART.5 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Il richiedente viene escluso dai benefici quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- Patrimonio mobiliare del nucleo familiare, equivalente o superiore ad Euro 5.000,00 (al lordo della franchigia)
- patrimonio immobiliare, ad esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, superiore ad Euro 62.000,00 ;
- indicatore della situazione economica (ISE) equivalente o superiore ad € 30.000,00;
- mancato rispetto degli impegni precedentemente assunti col Servizio Sociale;
- rilevante presenza di altri interventi o misure di sostegno al reddito a beneficio del nucleo;
- inattendibilità della situazione economica dichiarata. Sono considerate inattendibili e quindi da sottoporre obbligatoriamente al controllo formale e/o sostanziale se non conosciute dal servizio sociale, le situazioni economiche che, compresi i proventi non soggetti ad IRPEF e in assenza di sostegni economici assistenziali erogati da Enti Pubblici, non consentono di giustificare il tenore di vita del nucleo familiare, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:
 - o assenza di redditi soggetti ad IRPEF o presenza di redditi inferiori al minimo INPS ex lavoratori dipendenti;
 - o reddito complessivo inferiore al canone di affitto;
 - o reddito complessivo inferiore ad un terzo delle spese mediamente calcolate per il sostentamento del nucleo familiare, con riferimento alla spesa media mensile per tipologia familiare relativa ai consumi delle famiglie rilevata dall'ISTAT sul territorio nazionale.

ART.6 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

I contributi ordinari, aventi quindi il carattere della continuità, fermo restando il raggiungimento del minimo vitale determinato per l'anno 2003 in € 5.227,30, non possono comunque essere superiori alla somma di € 260,00 mensili.

I contributi straordinari, erogabili in situazioni di emergenza o in presenza di particolari situazioni opportunamente documentate, possono raggiungere la somma di € 1.032,91, salvo la facoltà di raddoppio per situazioni ritenute eccezionali.

Per i contributi con carattere di specificità, sono individuati i seguenti scaglioni di ISEE per l'assegnazione dei contributi che possono avere un carattere di continuità comunque non superiore a 6 mesi:

da € 5.200,00 a € 7.500,00 contributo massimo erogabile nell'anno : € 3.718,49

da € 7.500,01 a € 10.632,94 contributo massimo erogabile nell'anno € 2.231,09

da € 10.632,95 a € 15.000,00 contributo massimo erogabile nell'anno € 1.115,55

La proposta di assegnazione e l'entità dei contributi sopra citati deve tenere in debito conto eventuali altri contributi o benefici economici già assegnati al nucleo familiare per interventi sociali da parte del Consorzio o di altri Enti pubblici (v.art.5 del presente regolamento).(es: buoni affitto, borse di studio, buoni libro, contributi al mantenimento in strutture protette, contributi per maternità e/o nucleo familiare, assegni di accompagnamento, fascia sociale di accesso ai servizi comunali o consortili ecc.).

Ai fini del presente regolamento, il valore ISEE dell'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20% in presenza dei seguenti requisiti che dovranno essere opportunamente documentati:

- presenza di oneri derivanti dal mantenimento in struttura di congiunti per importi superiori al 15% del reddito ISE;
- presenza di 2 o più minori in età dell'obbligo scolastico.

L'importo dei contributi assegnabili vengono annualmente adeguati, a decorrere dal 2005, all'indice ISTAT, così come la determinazione del minimo vitale viene annualmente riconsiderato in base all'indicazione INPS.

ART.7 – PROCEDURA

La domanda per l'ammissione al contributo andrà redatta in forma chiara e leggibile su apposito modulo predisposto dal Consorzio e disponibile presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale responsabile della prima fase del procedimento, nei giorni ed orari di apertura al pubblico e resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00. La domanda dovrà essere corredata dell'attestazione dei valori ISE ed ISEE nonché della somma dei redditi, del patrimonio mobiliare e immobiliare rilasciata dall'INPS. Per il rilascio di tale attestazione il richiedente dovrà unicamente compilare il modello di "dichiarazione sostitutiva unica" disponibile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di residenza che offrirà, quando richiesta e in orari preventivamente concordati, la necessaria assistenza alla compilazione.

La domanda dovrà contenere:

- a) cittadinanza

- b) il numero e la data nonché la validità del permesso di soggiorno(solo per i cittadini extracomunitari) ovvero numero e data di rilascio della carta di soggiorno
- c) dati anagrafici del richiedente e del proprio nucleo familiare
- d) residenza del richiedente
- e) attestazione ISE ed ISEE
- f) dichiarazione attestante che il richiedente ed il proprio nucleo familiare non sono assegnatari di altro contributo finalizzato allo stesso oggetto della domanda;
- g) dichiarazione attestante i contributi o benefici economici di cui il richiedente ed il nucleo familiare risultano beneficiari nell'anno in corso erogati da Enti pubblici;
- h) dichiarazione attestante l'assegnazione o meno di alloggio ERP o di canoni di locazione agevolati da parte del richiedente o di componenti il nucleo familiare;
- i) indicazione degli emolumenti a qualunque titolo percepiti;
- j) indicazione del canone di locazione mensile per l'anno in corso, al netto degli oneri accessori; della data di registrazione del contratto di locazione presso l'ufficio del registro, del numero e della data di stipula e di scadenza del medesimo;
- k) indicazione dell'importo pagato nell'ultima bolletta per le utenze (gas e luce).

Per i richiedenti i sussidi straordinari o aventi carattere di specificità, si dovrà allegare la documentazione relativa alle spese effettuate o il preventivo di spese, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebitato, la documentazione (fattura o altro) relativa alle spese effettivamente sostenute.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003.

ART.8- ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

L'Assistente sociale responsabile della prima fase del procedimento, analizzata la situazione di disagio sociale, familiare ed economico, attraverso gli strumenti propri di Servizio Sociale (colloquio/i e/o visite domiciliari e/o incontri familiari..) e valutato che sussistono le condizioni per proporre l'erogazione del sussidio, allega alla domanda una relazione contenente un progetto di sostegno a favore della persona e/o famiglia, con notizie riguardanti:

- analisi della situazione sociale e familiare (con indicazione di eventuali interventi già in essere);
- valutazione e ipotesi di progetto di aiuto (con indicazione degli interventi che si intendono utilizzare);
- gli strumenti utilizzati nel percorso di analisi e valutazione e quelli che si intendono utilizzare;
- la proposta di contributo da erogare;
- la disponibilità e volontà della persona/famiglia di fuoriuscita della dipendenza economica, per cui, ove ritenuto opportuno e possibile, il progetto sarà controfirmato dall'eventuale beneficiario.

Conclusa la prima fase del procedimento, la domanda e relativa valutazione effettuata dall'Assistente Sociale, controfirmata dal responsabile del settore servizi sociali, passa, per la seconda fase del procedimento, al responsabile del settore amministrativo per le opportune verifiche e controlli che dovranno essere effettuati nei termini e secondo le modalità indicati al successivo art.9. L'ufficio, a completamento della seconda fase dell'istruttoria, attesta la copertura finanziaria della spesa rispetto alle risorse del bilancio ed invia la domanda corredata della documentazione suddetta al Direttore a cui compete la valutazione della stessa. La concessione del contributo o l'esclusione del richiedente è disposta con determinazione del Direttore entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso di dubbia interpretazione o di inattendibilità dei documenti presentati il Direttore, nella fase istruttoria, può avvalersi degli accertamenti che ritiene più opportuni e provvede a richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del richiedente.

Al provvedimento di esclusione dal contributo il cittadino interessato può esperire ricorso in opposizione al Direttore entro 30 giorni dalla data della comunicazione. L'opposizione scritta dovrà essere indirizzata al Direttore del Consorzio per i servizi sociali e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame. Il Direttore dovrà riesaminare la posizione dando risposta entro i successivi 30 giorni.

ART.9 – ALTRE DISPOSIZIONI

Il cittadino è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione di uno dei requisiti prescritti per la concessione del contributo.

Controlli: in ottemperanza alla normativa in materia di controlli e sanzioni di cui al DPR 445/2000, D.Lgs.109/98 e DPCM 221/98 così come modificato dal D.Lgs.130/2000 e DPCM 242/2001, il Consorzio si riserva di compiere idonee verifiche avvalendosi del settore servizi sociali o di altra struttura interna ai Comuni, sulla effettiva situazione economica e sociale del nucleo familiare del richiedente e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Tale facoltà potrà essere esercitata anche dopo l'avvenuta concessione del contributo. A tal fine, in sede di compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di assegnazione del beneficio economico, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. (art.4 comma 2 D.Lgs.109/98).

A questo proposito i cittadini interessati vanno informati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/00, su cui va richiamata l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti. (art.75 DPR 445/00).